

STATUTO DELLA FONDAZIONE CULTURALE D'ARTE TROSSI-UBERTI

(approvato dal Consiglio Comunale di Livorno con del. n. 87 del 04.06.2020)

Art.1) *Denominazione e sede*

È costituita la Fondazione denominata "Fondazione culturale d'arte Trossi-Uberti", con sede in Livorno a Villa Trossi, Via Ravizza 76.

Il Comune di Livorno ne è il soggetto fondatore, in attuazione del testamento olografo della signora Corinna Trossi vedova Uberti in data 22 maggio 1950, depositato presso il Notaio Von Berger con repertorio n. 13414 e pubblicato in data 19 febbraio 1953, che a tale scopo dichiarava il Comune erede universale.

La Fondazione è riconosciuta con D.P.R. Del 07.04.1959 registrato in data 17.11.1059.

Art.2) *Scopo*

La Fondazione ha lo scopo di promuovere l'istruzione e la formazione artistica, in particolare dei giovani livornesi; essa non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

A tal fine, la Fondazione promuove e gestisce corsi e seminari di discipline artistiche, in primo luogo di pittura, grafica e scultura, promuovendo anche l'orientamento allo studio dei nuovi mezzi di espressione artistica, volto ad una più generale riflessione sull'immagine.

Per volontà della testatrice, ogni anno sono ammessi a frequentare i corsi della Fondazione sei alunni dei Licei Scientifici di Livorno che abbiano conseguito il miglior punteggio nell'ultimo corso frequentato ed abbiano dimostrato spiccata tendenza per la pittura e la scultura.

La Fondazione assegna annualmente due premi ai due migliori allievi dei corsi che abbiano compiuto gli studi nella Fondazione.

La Fondazione, anche attivando collaborazioni e specifiche convenzioni con altri enti, svolge attività formative, culturali, artistiche, editoriali ed espositive ritenute idonee a valorizzarne l'immagine e il prestigio, nonché ogni altra attività connessa al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi fini tramite:

- il reddito del patrimonio;
- il contributo annuale ordinario iscritto a bilancio del Comune di Livorno quale Ente fondatore;
- i proventi delle quote di iscrizione ai corsi d'arte;
- eventuali contributi del Comune di Livorno a fronte di esigenze straordinarie di tutela patrimoniale o di gestione istituzionale;
- i contributi concessi da altri Enti pubblici o privati;
- i proventi eventuali di attività editoriali o espositive, proprie o partecipate;
- donazioni o atti di liberalità, sovvenzioni, patrocini, sponsorizzazioni;

- gli eventuali avanzi di amministrazione derivanti dagli esercizi precedenti.
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione può avvalersi anche dei servizi del Comune di Livorno, previo accordo con l'Amministrazione stessa.

Art.3) *Patrimonio*

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal complesso immobiliare "Villa Trossi" sito in Livorno, Via Ravizza n. 76, costituito dall'immobile con annesso parco e giardino, completamente detenuto ed, altresì, vincolato a sede della Fondazione ed al perseguimento dei suoi fini secondo quanto previsto dal testamento olografo della Signora Corinna Trossi vedova Uberti, repertorio n. 13414, e dal presente Statuto;
- dalle pertinenze immobiliari annesse al suddetto immobile principale, escluse dal vincolo d'uso anzidetto e disponibili al fine di preservare la funzionalità delle attività di scopo della Fondazione, oltretutto concorrere ad eventualmente incrementarne il reddito;
- dagli eventuali conferimenti patrimoniali integrativi che il Comune di Livorno metta in atto al fine di garantire la sussistenza funzionale della Fondazione;
- da ogni altro provento e lascito che ne aumenti la consistenza.

Art. 4) *Organi della Fondazione*

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione.

Art. 5) *Presidente*

Presidente della Fondazione è il Sindaco di Livorno, che per il periodo del suo mandato può delegare stabilmente un suo rappresentante.

Il Presidente ovvero il suo delegato ha la legale rappresentanza della Fondazione, salvo che per le attività ed i rapporti inerenti la didattica e la produzione artistica, la cui rappresentanza legale è conferita al Direttore.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Art.6) *Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e da due membri nominati dal Sindaco di Livorno.

Il Consiglio di Amministrazione esercita la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, secondo i principi di utilità, economicità ed efficacia.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la gestione della Fondazione ed in particolare:

- approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della gestione;
- nomina il Direttore della Fondazione, fornendo nell'atto di nomina adeguata motivazione, anche relativamente al possesso dei necessari requisiti curricolari;
- delibera in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale, determinando il compenso del Direttore, del personale docente e dei dipendenti o collaboratori;
- determina il compenso del Revisore contabile;
- approva le disposizioni disciplinari e di regolamento organizzativo, strumentali al raggiungimento dei fini della Fondazione;
- propone le modifiche allo Statuto, per la cui approvazione è competente il Comune di Livorno.

Art.7) Durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica, salvo revoca o sostituzioni, per il periodo del mandato amministrativo del Sindaco che lo ha nominato e decade quando il Sindaco cessa dalla sua carica.

Chi ha ricoperto per tre volte consecutive la carica di membro del Consiglio di Amministrazione non può, allo scadere del terzo mandato, essere immediatamente rinominato alla medesima carica.

Art.8) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta uno dei suoi membri.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatta dal Presidente senza formalità particolari ma comunque con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma nella sede della Fondazione o altrove purché in Livorno.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Il Direttore della Fondazione funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione, salvo occasionale impedimento.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sussiste la maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

L'assenza ingiustificata di Consiglieri per tre riunioni consecutive ne determina la decadenza dalla carica, che viene comunicata al Sindaco per il conseguente provvedimento di nomina in sostituzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, eventuali interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Art. 9) Direttore

il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone in possesso di comprovata e specifica formazione ed esperienza nel settore della didattica dei beni artistici e delle attività culturali.

Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Sulla base degli indirizzi gestionali e finanziari del Consiglio di Amministrazione, il Direttore:

- sovrintende alle attività didattiche e artistiche della Fondazione, che dirige secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, e ne ha la rappresentanza legale;
- coordina l'organizzazione generale della Fondazione e svolge i compiti che rientrano nella gestione ordinaria, secondo le disposizioni del Presidente e di quanto delegato dal Consiglio di Amministrazione;
- partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - agisce e resiste in giudizio in nome e per conto della Fondazione nelle materie di

sua competenza, o su delega del Presidente.

-

Art. 10) *Revisione contabile*

La revisione contabile è monocratica. Il Revisore dei Conti è nominato dal Sindaco di Livorno ed è scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze, e può essere nominato consecutivamente per due sole volte.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione; in particolare, egli accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di bilancio preventivo nonché il rendiconto della gestione, redigendone apposite relazioni ed effettua periodiche verifiche di cassa.

Art.11) *Bilancio annuale di esercizio*

L'esercizio annuale ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione approva il documento economico previsionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

All'inizio del proprio mandato, in relazione a nuovi programmi strategici ed operativi della Fondazione o del Comune di Livorno, il CdA redige un Documento Economico Previsionale pluriennale, che espone il quadro della programmazione economico-finanziaria della Fondazione per il triennio successivo, necessario per il perseguimento degli obiettivi programmati nel periodo indicato.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente, che è trasmesso in copia al Sindaco entro i dieci giorni successivi.

Qualora lo richiedano eccezionali esigenze, motivate da parte del CdA, l'approvazione del suddetto bilancio può essere posticipata, comunque non oltre il 30 giugno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 118/2011 e sono composti da:

- Relazione sulla gestione
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa.

L'eventuale avanzo di amministrazione è totalmente destinato a reimpiego nelle attività della Fondazione, salvo diversa destinazione imposta per legge.

L'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato è ripianato dal Consiglio di Amministrazione tramite adeguati avanzi di gestione da prevedere e realizzare nei tre esercizi successivi.

Il Comune di Livorno trasferisce alla Fondazione, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto del contributo annuale ordinario ad essa destinato in bilancio ed, in via separata, gli eventuali ulteriori contributi derivanti da necessità straordinarie, debitamente documentate da parte della Fondazione, riconosciuti dal Comune di Livorno con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Art.12) *Clausola di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.